

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori BALDI ed altri: Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento (<i>Approvata dal Senato della Repubblica</i>) (3431)	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
BELLINI GIULIO	3
CARADONNA GIULIO	3
MORA GIAMPAOLO	3
SEGGI MARIOTTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	6
ZAMBON BRUNO, <i>Relatore</i>	4
Votazione segreta:	
MARIO CAMPAGNOLI, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,45.

GIAN CARLO BINELLI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, l'onorevole Lobianco è sostituito dall'onorevole Micolini.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Baldi ed altri: Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento (Approvata dal Senato) (3431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldi ed altri: « Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento », già approvata dal Senato nella seduta del 23 gennaio 1986.

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta del 22 ottobre 1986 fu svolta la relazione e fu, subito dopo, richiesto un rinvio del seguito della discussione per vagliare la possibilità di emendare il testo approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIO CARADONNA. Ritengo equa la proposta di legge in discussione, che mira al soddisfacimento delle esigenze dell'allevamento, gravato attualmente — come accade in molti altri settori produttivi — da un'eccessiva pressione di oneri previdenziali.

GIULIO BELLINI. Noi comunisti avremmo preferito che fosse preparato un testo più completo relativamente al problema della definizione dell'impresa di allevamento. Del resto, le preoccupazioni che manifestammo nel corso della seduta del 22 ottobre scorso non sono state fugate del tutto perché il testo al nostro esame potrebbe creare delle situazioni di imbarazzo in relazione alla differenziazione tra l'allevamento ed il commercio del bestiame.

Sappiamo benissimo che l'allevamento di qualsiasi specie di animali non si identifica più con la produzione dell'azienda agricola. Tuttavia, quel che ci preoccupa è il fatto che non sia stato posto in evidenza — sia nel testo della proposta di legge, sia nell'ordine del giorno che è stato poc'anzi elaborato — il problema dell'allevamento speculativo inteso come mero commercio di bestiame.

Per tale ragione, preannunciamo la nostra astensione dalle votazioni sui singoli articoli e dalla votazione finale della proposta di legge.

GIANPAOLO MORA. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, desidero esporre alcune considerazioni su questa materia molto

delicata ed anche molto tormentata sia dal punto di vista legislativo sia dal punto di vista dell'elaborazione giurisprudenziale intorno al concetto di imprenditore agricolo contenuto nell'articolo 2135 del codice civile.

Questa proposta di legge è, a nostro avviso, una « tappa » verso il riconoscimento dell'agrarietà dell'attività di allevamento, indipendentemente dalla connessione con il fondo coltivato.

Una parte cospicua della dottrina agraristica italiana — guidata soprattutto dal professor Carrozza — da tempo si batte perché venga riconosciuto il carattere di agrarietà dell'impresa di allevamento.

L'obiettivo di questo provvedimento è limitato, perché si riferisce esclusivamente alla disciplina degli infortuni. Però è chiaro che quando il legislatore, sia pure limitatamente al fine previdenziale, riconosce il carattere agricolo di un'attività di allevamento tutto ciò non può non avere, in prospettiva, una sua efficacia espansiva anche verso altri aspetti della legislazione.

Desidero, a questo punto, fare due ulteriori precisazioni, la prima delle quali è in risposta alla preoccupazione espressa dall'onorevole Bellini relativamente ai casi di allevamento dubbio, cioè finalizzato ad attività di commercializzazione.

Orbene, credo che in una legge — che necessariamente è generale ed astratta — non sia possibile prevedere tutti i casi. Tuttavia, ritengo che la preoccupazione — più che legittima — manifestata dall'onorevole Bellini trovi risposta nei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, non può essere considerato allevatore chi effettui soltanto brevi periodi di stabulazione del bestiame, finalizzati ad un'attività prevalentemente commerciale.

Dunque, il timore che nella « cappa » di questo provvedimento — che, più che innovativo, è di chiarimento — possano entrare anche soggetti i quali allevatori

non siano, può essere fugato alla luce degli orientamenti giurisprudenziali vigenti in materia di qualifica dell'attività di imprenditore agricolo.

Non nascondo che, se avessimo avuto la possibilità di formulare meglio l'articolo 1, forse avremmo posto in essere una normativa più chiara, ma ha prevalso la considerazione che ulteriori modifiche avrebbero comportato un allungamento dei tempi di approvazione di un provvedimento necessario e, quindi, un aumento del contenzioso in atto.

Di qui nasce l'esigenza di chiarire che l'articolo 1 della proposta di legge contiene una elaborazione non tassativa; abbiamo infatti infranto il « muro del suono » (che era già stato infranto altre volte) del riconoscimento della natura di questi tipi di allevamento e il legislatore del Senato si è fatto carico della preoccupazione di estendere tale riconoscimento anche ad attività non comprese nell'elenco, mediante l'espressione « e simili ». Tra l'altro, l'ordine del giorno Zambon ed altri, di cui fra poco si darà lettura, si muove proprio in questa direzione.

Sia pure con i limiti che abbiamo riconosciuto, giudico positivamente la proposta di legge al nostro esame e, pertanto, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO ZAMBON, Relatore. Desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nell'odierno dibattito. Il rinvio dell'esame del provvedimento, avvenuto nella seduta del 22 ottobre scorso, ci ha permesso di riflettere maggiormente su alcune necessità, evidenziate peraltro anche dall'onorevole Mora. In tal senso, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno che interpreti tali esigenze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presen-

tati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART 1.

L'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate aziende agricole o forestali ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, ittiche, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili ».

(È approvato).

ART 2.

È abrogato il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(È approvato).

ART 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti.

(È approvato).

L'onorevole Meneghetti ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART 4.

Per le opere da realizzare nelle zone agricole in funzione dell'attività di allevamento

il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto.

Non essendo presente l'onorevole Meneghetti, si intende che vi abbia rinunciato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Gli onorevoli Zambon, Bruni, Rinaldi, Zuech, Bambi e Rabino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XI Commissione,

nell'approvare la proposta di legge n. 3431, recante modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1114, per la definizione dell'impresa di allevamento;

considerato che tale proposta è diretta a sanare la contraddizione esistente tra le suddette disposizioni relativamente all'attività di allevamento degli animali che viene considerata, attualmente, dall'articolo 106 azienda agricola solo se connessa alla coltivazione della terra mentre l'articolo 107 qualifica lavori agricoli quelli inerenti all'allevamento del bestiame;

considerato che la proposta riconosce all'articolo 1 natura agricola, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, all'allevamento degli animali mediante il richiamo dell'articolo 2135 del codice civile;

sottolineato che tale riferimento conferma con certezza come agricole le attività zootecniche tradizionali aventi ad oggetto l'allevamento degli animali da carne, da lavoro, da latte, da lana e da macello (ossia gli ovini, i bovini, gli equini);

considerato che lo stesso articolo 1 si riferisce, al secondo periodo, per qualificarle parimenti agricole, alle attività di allevamento di animali diversi,

impegna il Governo

a riconoscere la natura agricola, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro, anche ad attività di allevamento diverse da quelle indicate nell'articolo 1 della proposta di legge n. 3431, considerando la elencazione non tassativa, né esaustiva.

MARIOTTO SEGNI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo accetto l'ordine del giorno Zambon ed altri.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Baldi ed altri: « Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento » *(Approvata dal Senato)* (3431):

Presenti	23
Votanti	15
Astenuti	8
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Bambi, Bruni, Campagnoli, Caradonna, Martino, Micolini, Mongiello, Mora, Patuelli, Rabino, Zambon, Zani-boni, Zarro e Zuech.

Si sono astenuti:

Barzanti, Bellini, Binelli, Ianni, Montecchi, Nebbia, Toma e Zoppetti.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO